

Titolo evento

Le violazioni di legge del Trustee in ordine agli adempimenti CRS, FACTA, MIFID, GDPR, ANTIRICICLAGGIO

Roberto Maniscalco

17 ottobre 2018, Milano



Il trust in Italia
Associazione

Evoluzione del sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017.

**L'art. 15 L. 12 agosto 2016 n.170
ha conferito specifica DELEGA al Governo per:**



**Il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
delle attività criminali e di finanziamento del terrorismo.**



**La Sezione 4 della direttiva (UE) 2015/849
rubricata «Sanzioni» prevede:**

➤ **All'art. 58**

- ✓ **Gli stati membri provvedono affinché le sanzioni antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo siano efficaci, proporzionate e dissuasive, assicurandosi che vengano applicate;**
- ✓ **Nel caso di violazioni effettuate da entità giuridiche, le sanzioni e misure dovranno essere applicate ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili delle violazioni ai sensi del diritto nazionale;**
- ✓ **Le Autorità competenti possono imporre le sanzioni direttamente, in collaborazione con le altre autorità, sotto la propria responsabilità su delega di dette autorità ovvero rivolgendosi alle Autorità Giudiziarie competenti**



➤ **All'art. 59**

- ✓ **Le sanzioni dovranno essere comminate per violazioni gravi, reiterate e sistematiche delle disposizioni in tema di **Adeguata Verifica della Clientela**, di **SOS**, di **conservazione** dei documenti e **controlli interni**;**
- ✓ **Le misure amministrative applicabili comprendano almeno una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica e la natura della violazione; un ordine di cessare il comportamento illecito; la sospensione o revoca di autorizzazioni; l'interdizione dagli uffici di amministrazione, direzione o controllo; sanzioni pecuniarie massime pari al doppio del profitto ricavato dalla condotta, comunque non inferiori nel massimo ad 1.000.000 di euro;**
- ✓ **In caso di enti creditizi e finanziari, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie pari, nel massimo ad almeno 5.000.000 di euro ove applicate alla persona fisica o pari al 10 % del fatturato, ove applicate alla persona giuridica;**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

➤ **All'art. 60**

- ✓ **Le decisioni che impongono le sanzioni, qualora non oggetto di ricorso, sono pubblicate - successivamente alla comunicazione all'interessato - sulle pagine internet ufficiali delle autorità competenti (per 5 anni), includendo informazioni sul tipo di sanzione, la natura e l'identità dei responsabili.**
- ✓ **Le Autorità, nell'ambito di valutazioni caso per caso, possono decidere di non effettuare la pubblicazione se la ritengano sproporzionata o lesiva dei mercati finanziari o di indagini in corso.**
- ✓ **In caso di ricorso, verrà pubblicato anche quest'ultimo e l'esito della trattazione.**



➤ **All'art. 60 (segue)**

- ✓ **Nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le Autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:**
- a) la gravità e la durata della violazione;**
 - b) il grado di responsabilità;**
 - c) la capacità finanziaria del responsabile;**
 - d) il profitto ricavato grazie alla violazione nella misura in cui possa essere determinato;**
 - e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;**
 - f) il livello di collaborazione con l'autorità competente;**
 - g) le precedenti violazioni.**



➤ All'art. 61

- ✓ Gli Stati membri provvedono ad adottare meccanismi efficaci ed affidabili per incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
- ✓ In particolare:
 - a) dettano procedure specifiche per le segnalazioni di violazioni;
 - b) tutelano i dipendenti, o persone in posizione comparabile, che segnalano violazioni commesse all'interno dei soggetti obbligati;
 - c) prevedono meccanismi di tutela anche della persona accusata;
 - d) garantiscono la riservatezza dei dati e della persona segnalante.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

**D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Pubblicato in G.U. n. 140
del 19 giugno 2017, in vigore dal 4 luglio 2017.**

**L'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il
titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di disciplina
sanzionatoria.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

Le norme introdotte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti europei ed internazionali che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche responsabili delle violazioni, nonché agli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l'illecito.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

In questa prospettiva, le fattispecie penali, contenute nell'art. 55 della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è, invece, contenuta negli articoli da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/2007.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

Più nel dettaglio, l'art. 55 in esame prevede le seguenti sanzioni penali:

- **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;**
- **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione;**



- **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;**
- **arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta;**
- **reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro, in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando il contenuto del previgente art. 55, comma 9.**



Oltre alla disciplina sanzionatoria specificamente riservata ai soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento (art. 61), ai soggetti obbligati vigilati (art. 62) e ai distributori ed esercenti nel comparto del gioco (art. 64), sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in relazione all'inosservanza degli obblighi di:

- **adeguata verifica ed astensione (art. 56);**
- **conservazione (art. 57);**
- **segnalazione di operazioni sospette (art. 58);**
- **comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59);**
- **informazione nei riguardi dell'U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 60);**
- **limitazione della circolazione del contante (art. 63).**



**Art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007
“Abolitio criminis” e “favor rei”**

**Assoluta rilevanza del disposto in materia di successione di leggi
nel tempo, ai sensi del quale:**

- **nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce più illecito;**
- **per le violazioni commesse in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, solo se più favorevole.**



Tali disposizioni, che replicano sul piano amministrativo il principio penalistico dell'irretroattività della norma sfavorevole al reo, sancito nell'art. 25 Cost. e nell'art. 2 c.p., comportano sul piano concreto importanti ricadute operative.

Risultano, pertanto, tacitamente abrogate le sanzioni in materia di:

- **omessa registrazione, prevista dall'art. 55, comma 4 del previgente D.Lgs n. 231/2007, dapprima sanzionata penalmente e successivamente depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8;**
- **omessa istituzione dell'archivio unico informatico, di cui all'art. 57, comma 2 del previgente D.Lgs. n.231/2007;**
- **omessa istituzione del registro della clientela, di cui all'art. 57, comma 3 del previgente D.Lgs. n. 231/2007.**

Nella nuova formulazione della normativa in esame, viene eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione, così come all'archivio unico informatico, la cui adozione non viene più espressamente prevista in quanto in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge delega 12 agosto 2016 n. 170, che poneva in capo al Governo proprio un onere di semplificazione degli adempimenti richiesti ai fini della conservazione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

Del resto tale impostazione risulta necessitata anche alla luce del disposto dell'articolo 32, comma primo, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che, nel recare principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea afferma, in particolare, che *“gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (...)*”.

**liberalizzazione delle modalità di conservazione
dei dati e delle informazioni**

**utili a prevenire o accertare eventuali attività di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ora
disciplinate negli articoli 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007.**



Art. 31 D.Lgs. 231/2007 – Obblighi di conservazione

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;***
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;***
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;***
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.***

Art. 32 D.Lgs. 231/2007 – Modalità di conservazione

devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

devono, altresì, assicurare:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data (entro trenta giorni);
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

**Altra conseguenza derivante dal contenuto del
menzionato articolo 69 è, poi, che, per le violazioni
commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve
essere verificata in concreto se la normativa all'epoca
vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

**A guida del Legislatore italiano vi erano le chiare indicazioni
della IV direttiva antiriciclaggio UE :**

***“Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati
possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle
disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva
conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le
eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive”***

(Art. 58 Direttiva UE 2015/849)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

La riforma ha cambiato in maniera significativa l'impianto punitivo amministrativo attraverso la previsione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie non determinate in misura fissa ma diversamente quantificabili tenuto conto di ogni circostanza rilevante e, in particolare, del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica.

(Art. 67 D.Lgs. 231/2007)

Criteria per l'applicazione delle sanzioni

(Art. 67 D.Lgs. 231/2007)

- a) la gravità e durata della violazione;**
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;**
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;**
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;**
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia
Associazione

Criteria per l'applicazione delle sanzioni

(Art. 67 D.Lgs. 231/2007)

- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;**
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;**
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.**



Rispetto all'inosservanza dei principali obblighi antiriciclaggio – quali gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione – la costruzione degli illeciti si sviluppa attorno a due diverse fattispecie:

- **La fattispecie “base”, non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale;**
- **La fattispecie “qualificata”, contraddistinta sotto il profilo oggettivo dalla presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, quali il carattere “grave”, “ripetuto”, “plurimo” o “sistematico” della condotta.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

L'Autorità verbalizzante, nel formulare la contestazione, è tenuta ad individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore sia sussumibile il fatto concreto.

Resta in ogni caso ferma la possibilità d'esercizio della potestà – da parte dell'amministrazione irrogante – di procedere ad una motivata riqualificazione del fatto (in *melius* o in *peius*), sulla base degli elementi in suo possesso o acquisiti in corso dell'istruttoria



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

Elementi della condotta materiale tipica della c.d. fattispecie “qualificata”

Violazioni ripetute:

Il carattere ripetuto delle violazioni si desume anzitutto dall'esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione.

La ripetitività si riscontra altresì in caso di contestuale trattazione, da parte dell'Autorità procedente, di più atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato, distinti quanto alla fattispecie contestata ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente, laddove per più di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata e si proceda all'irrogazione della sanzione.



Violazioni sistematiche:

Presuppone un ambito di osservazione della condotta del soggetto obbligato sufficientemente ampio sia dal punto di vista dell'arco temporale oggetto dell'accertamento, sia quanto all'ambito oggettivo delle violazioni accertate.

Deve ritenersi sussistente quando si rilevi – per la maggior parte delle operazioni oggetto di accertamento – il comportamento omissivo sanzionato dalla legge.

Il carattere sistematico delle violazioni assume una configurazione tanto più marcata quanto più è ampio l'arco temporale lungo il quale si situano le operazioni, le operatività o le prestazioni prese in esame e quanto più complessa e articolata è la struttura organizzativa all'interno della quale le violazioni sono perpetrate.



Violazioni plurime:

Attiene alla singola contestazione elevata.

- possono afferire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate, presentino gli elementi della violazione;
- possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-giuridico, che danno luogo a più fattispecie autonome ma teleologicamente coordinate o collegate, per ciascuna delle quali siano rilevabili gli elementi della violazione.

Inoltre, nelle ipotesi in cui esse, benché chiaramente distinte sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo e distribuite nel tempo, siano contestate dall'autorità verbalizzante in un unico atto e l'autorità irrogante riscontri la sussistenza della violazione per più di una di esse.



Violazioni gravi:


Costituisce un elemento particolarmente qualificante della fattispecie tipica ed il legislatore ha inteso indicare alcuni criteri specifici ai fini dell'individuazione e della graduazione della gravità della violazione riscontrata; in particolare:

- a) intensità e grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;***
- b) grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);***
- c) rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;***
- d) reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.***



INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (articoli 17-29 e articolo 56)


- **Art. 56, comma 1 – fattispecie “base”:** prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 2.000;
- **Art. 58, comma 2 – fattispecie “qualificata”:** prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria tra un minimo e un massimo edittali (da 2.500 euro a 50.000 euro).





INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (articoli 31-32 e articolo 57)


- **Art. 56, comma 1 – fattispecie “base”:** prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 2.000;
- **Art. 58, comma 2 – fattispecie “qualificata”:** prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria tra un minimo e un massimo edittali (da 2.500 euro a 50.000 euro).





OMESSA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(articolo 35 e articolo 58)

- **Art. 58, comma 1 – fattispecie “base”:** prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000;
- **Art. 58, comma 2 – fattispecie “qualificata”:** prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria tra un minimo e un massimo edittali (da 30.000 euro a 300.000 euro).





- **Art. 58, comma 4 – *aggravante legata al vantaggio economico***
– l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2 è elevato fino:
 - ✓ al doppio dell'ammontare del vantaggio e, comunque, non inferiore a 450.000 €;
 - ✓ ad 1 milione di € qualora il vantaggio sia indeterminato o indeterminabile.

- **Art. 58, comma 5 – *cumulo giuridico*:**

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE
PER SOGGETTI OBBLIGATI VIGILATI
(articolo 62)

Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni ... si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il trust in Italia

Associazione

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti (persone fisiche) titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni.

Può essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.



Per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

- a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;**

- a) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.**

**Grazie per la
Vostra attenzione**